

PRASSI PDR 42:2018

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO
LINEA GUIDA PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SCUOLA E LE
ORGANIZZAZIONI RIVOLTE AD UTENTI MINORENNI

SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO

ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA ENAIPTRENTINO

Prima edizione	OTTOBRE 2022
Revisione 1	12/10/2022

ENAIP Trentino, in ottemperanza alla prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018, allega al proprio REGOLAMENTO DI DISCIPLINA dei CFP un sistema sanzionatorio che verrà applicato in casi riconducibili ad atti di bullismo e/o cyberbullismo.

La procedura si applica per identificare i comportamenti non consentiti, in termini di bullismo e cyber bullismo e le relative sanzioni disciplinari. L'allegato al regolamento è stato approvato dagli organi statutati di ENAIP Trentino e viene approvato dalla Commissione Antibullismo e aggiornato periodicamente in base alle necessità emerse.

In presenza di atti di bullismo e cyber bullismo che si configurano come reati, previsti dall'ordinamento italiano e inseriti in allegato alla presente Procedura, gli insegnanti e il Direttore di Centro dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità competenti.

Nella costante azione di prevenzione dei fenomeni citati, qualsiasi provvedimento disciplinare deve avere finalità educative, deve essere proporzionale all'entità del danno commesso. Tevono tenere altresì in considerazione la situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso ne derivano e devono tendere il più possibile al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Infrazioni	Sanzioni	Autorità o organo competente
BULLISMO: è un fenomeno ormai noto come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.		
Atti, insulti contro il personale della scuola e/o compagni che offendano la dignità della persona e/o che contengano riferimenti culturali, etnici e religiosi.	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Docente dell'ora Consiglio di classe Direttore di Centro o Collaboratori
Aggressioni verbali, scritte, fisiche (<i>percosse</i>) a compagni e/o personale della scuola.	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; sospensione dalle lezioni o in alternativa attività socialmente utili; sospensione dalle lezione fino a 15 giorni;	Docente dell'ora Consiglio di classe Direttore di Centro o Collaboratori
Derisione, emarginazione di compagni, emarginazione di compagni diversamente abili.	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Docente dell'ora Consiglio di classe Direttore di Centro o Collaboratori
Utilizzazione di strumenti audio – video durante le attività didattiche senza autorizzazione delle autorità scolastiche.	ritiro immediato dello strumento e sua consegna alla Dirigenza, che provvederà a restituirlo alla famiglia.	Docente dell'ora Consiglio di classe Direttore di Centro o Collaboratori

Uso o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.	sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività di socialmente utili; sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Docente dell'ora Consiglio di classe Direttore di Centro o Collaboratori
---	---	--

<p>CYBER BULLISMO (detto anche "bullismo elettronico") è un'azione aggressiva, denigratoria o intimidatoria anch'essa intenzionale e reiterata, che può essere messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici (sms, chat, internet ecc.), nei confronti di una persona che non può difendersi facilmente.</p>		
Postare messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum; (flaming - fiamma).	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico; (Harassment - molestie).	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie; (Denigration - denigrazione)	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
l'aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all'account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima; Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d'identità)	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione; Exclusion (esclusione)	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica; Cyberstalking o cyber-	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore

persecuzione (stalking online):	sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	
ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze; Outing (confessione pubblica di un fatto o un'esperienza personale) e trickering (Inganno):	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex "sesso" e texting "inviare messaggi elettronici")	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore
diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents "documenti"):	richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili;	Consiglio di Classe Direttore di Centro o collaboratore

Il verificarsi di una o più delle condotte descritte nella tabella sopra, al di fuori dell'ambito e/o dell'orario prettamente scolastici, non esclude la possibilità del Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto/Team docente di esprimersi nelle modalità previste, qualora gli effetti di tali comportamenti comportino ricadute che provochino danni alla vita scolastica, all'individuo (direttori, studenti, docenti, personale scolastico ecc.) e/o alle strutture pubbliche o private.

Allegato 1

ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Gli insegnanti ed il Direttore di Centro dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità competenti, in caso di comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Tale dovere di denuncia è posto **dall'art. 331 c.p.** e in generale a carico di ogni pubblico ufficiale o equiparato il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

**** per l'ordinamento italiano l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno di età. Nel caso di un minore di 14 anni, egli non risponde penalmente per l'evento procurato, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando" così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Nei casi in cui l'episodio si sia verificato nell'ambiente scolastico si fa riferimento all'art. 2048 del codice civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L.312/1980 nr. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ovvero alla "culpa in vigilando" come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni. Di tale colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto adottando in via preventiva le misure idonee ad evitare il fatto.**

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere di ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione aumentata fino alla ½ e, ulteriormente aumentata sino ad 1/3, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	aiutare l'autore di un reato, a cui non si è concorso, dopo la sua commissione	Sì: pena sino a 4 anni di reclusione nell'ipotesi sia stato commesso un delitto punibile con la reclusione (pena della multa nelle ipotesi di reati meno gravi)
Maltrattamenti (art. 572 c.p.)	esempio: atti vessatori <u>ripetuti</u> , commessi, ancorché per un limitato periodo di tempo, da un insegnante (da solo o in concorso con alcuni alunni) e volti ad umiliare, deridere, insultare,	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione

	isolare un altro alunno	
Percosse (art. 581 c.p.)	percuotere una persona, senza provocare ferimento o malattia	No <i>Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro</i>
Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.)	provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (esempio: un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola/minori dell'organizzazione)	solo se sia cagionata una malattia superiore a 20 giorni (pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione); pene maggiori in altri, più gravi, casi, pure procedibili d'ufficio, previsti dalla legge (lesioni gravi o gravissime o cagionate con armi o da più persone riunite, ecc.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	provocare involontariamente la morte di una persona (esempio: suicidio di un alunno vittima di bullismo)	Sì: pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione
Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)	provocare la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	Sì: pena da 10 a 18 anni di reclusione
Diffamazione (art. 595 c.p.)	Offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone	No (pena sino a 3 anni di reclusione se l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come, ad esempio, un social network)
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	produrre materiale pornografico relativo a minorenni (esempio: <u>alunni video ripresi a scuola da compagni in situazioni intime</u>)	Sì: pena fino a 2 anni di reclusione e la multa per l'ipotesi di mera detenzione di materiale pornografico; pene maggiori negli altri casi previsti dalla legge
Sequestro di persona (art. 605 c.p.)	privare la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile (esempio: anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo)	Sì: pena da 6 mesi ad 8 anni di reclusione, aumentata da 3 a 15 anni se in danno di un minore
Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)	costringere taluno, con violenza o minaccia o abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o subire atti sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili)	solo nell'ipotesi di persona offesa minore dei 18 anni o connesso (pena da 5 a 10 anni di reclusione, diminuita in misura non superiore a 2/3 nei casi di minore gravità)
Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)	compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere; ovvero farlo assistere al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione

	indurlo a compiere o a subire atti sessuali	
Furto (art. 624 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore <u>senza usare</u> minaccia o violenza alla persona	solo se il furto abbia arrecato un rilevante danno patrimoniale (pena: da 8 mesi a 4 anni di reclusione e la multa) ovvero se il fatto sia commesso da almeno 3 persone o in altri casi pure espressamente previsti dalla legge (pena: da 2 a 6 anni di reclusione e la multa)
Rapina (art. 628 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore usando minaccia o violenza alla persona	Sì: pena da 4 a 10 anni di reclusione e la multa
Estorsione (art. 629 c.p.)	procurarsi un profitto in danno di qualcuno, costringendolo, con violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa (esempio: alunni costretti dai compagni a consegnare oggetti dietro ricatti o vessazioni)	Sì: pena da 5 a 10 anni di reclusione e la multa
Danneggiamento (art. 635 c.p.)	distruggere, rovinare o rendere, in tutto o in parte, inservibile una cosa altrui usando violenza o minaccia contro la vittima	Sì: pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione
Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)	esempio: dei compagni approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Costituire, indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato, una stabile organizzazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di qualsiasi natura	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione per chi faccia parte dell'associazione, da 3 a 10 anni di reclusione per chi la promuova o ne sia a capo
Minaccia (art. 612 c.p.)	(reato "residuale") prospettare ad altri un danno ingiusto	solo se la minaccia sia grave ovvero commessa da più persone riunite (pena della reclusione fino ad 1 anno)
Violenza privata (art. 610 c.p.)	(reato "residuale") costringere una persona, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa di ingiusto.	Sì: pena fino a 4 anni di reclusione

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del "cyberbullismo" che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come: *"Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*¹

¹ Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

NOTA

Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni.²

La legge in questione prevede che:

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa inoltrare istanza per l'oscuramento ovvero la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno; (art. 2)
- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell'ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un referente che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative; (art. 4 comma 3)
- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo; (art. 5)
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; (art. 5 comma 2)
- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di ammonimento da parte del Questore prevista in caso di stalking³. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

² Moige e Polizia di Stato, Idem.

³ Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.



revisione 1 del 12/10/2022

CERTIFICATO N° 75599



38122 Trento, via Madruzzo, 41 - tel. 0461.235186 - fax 0461.238382 - enaiptrentino@enaip.tn.it - enaiptrentino@registerpec.it
www.enaiptrentino.it - C.F. e P.IVA 00869370221

I Centri ENAIPTRENTINO: Arco - Borgo Valsugana - Cles - Primiero - Ossana - Tesero - Tione di Trento - Riva del Garda - Villazzano